Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 23 marzo 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di spedizione il modulo di c/c postale che i sigg. Abbonati potranno usare per adeguare ai nuovi canoni l'abbonamento in atto o per modificarlo secondo le proprie esigenze

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

Regione Sardegna

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 81 DEL 23 MARZO 1981:

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. **79**.

Soppressione dell'archivio notarile comunale di Torrita Tiberina.

N. 79. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene soppresso l'archivio notarile comunale di Torrita Tiberina (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1981
Registro n. 5 *Beni culturali, foglio n.* 285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. **80**.

Autorizzazione all'Accademia nazionale di S. Luca, in Roma, ad accettare un legato.

N. 80. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'Accademia nazionale di S. Luca, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 20.000.000 disposto dalla sig.ra Lucia Andersen con testamenti pubblici 14 novembre 1960, n. 54 di repertorio e 23 giugno 1961, n. 57 di repertorio, a rogito dott. Camillo Paliani, notaio in Roma, al fine di costituire una fondazione da intestarsi al fratello Hendrich Andersen, scultore.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1981
Registro n. 5 *Beni culturali, foglio n.* 284

ERRATA-CORRIGE

(Decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75)

Nell'art. 10, primo comma, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, concernente ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 20 marzo 1981, dove è scritto: « ...saranno indette dai *predetti*,... », leggasi: « ...saranno indette dai *prefetti*,... ».

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di tassi di premio, di opzioni e di condizioni particolari di polizza presentate dalla S.p.a. « La Fondiaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. », in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande della società per azioni « La Fondiaria - Compagnia di assicurazione e riassicurazioni S.p.a. », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, di tassi di premio, di opzioni e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, i tassi di premio, le opzioni e le condizioni particolari di polizza sottoindicate, presentate dalla società per azioni « La Fondiaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. », con sede in Firenze:

tariffa 10 u, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 998 del 2 febbraio 1976);

tariffa 10 a, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 6194 del 20 maggio 1968);

tariffa 13 a, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 6102 del 27 gennaio 1968);

tariffa 13 u, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 9989 del 2 febbraio 1976);

tariffa 9 a, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

tariffa 8 cr - 5%, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 5% dal secondo anno e pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 8 cr - 10%, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 8 a - 2 t, relativa all'assicurazione temporanea, su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 8 u - 2 t, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tassi di premio in estensione della tariffa 29 U/I, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza (da utilizzare come complementare e per contratti in forma collettiva) (in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale n. 10028 dell'8 febbraio 1976);

tariffa 6 a, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo da pagarsi fin quando entrambe le teste siano viventi, di un capitale pagabile al primo decesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 5105 del 25 agosto 1964);

tariffa 6 u, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa 35 a, relativa all'assicurazione mista su due teste a premio annuo di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate (in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali del 12 dicembre 1927 e del 24 gennaio 1955, n. 2427);

tariffa 35 u, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

tariffa 36, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato a quell'epoca (in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali del 25 agosto 1952, del 24 gennaio 1955, n. 2427 e del 19 aprile 1955, n. 2489);

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una assicurazione a vita intera;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una assicurazione a vita intera ed in una somma liquidabile in contanti.

condizioni particolari di polizza della tariffa 8 cr/5%;

condizioni particolari di polizza della tariffa 8 cr/10%;

condizioni particolari di polizza della tariffa 6 a;

condizioni particolari di polizza della tariffa 6 u;

condizioni particolari di polizza della tariffa 35 a;

condizioni particolari di polizza della tariffa 35 u;

condizioni particolari di polizza della tariffa 36.

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(1482)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 dicembre 1978, relativo alla ripartizione della capacità ricettiva per le case mandamentali con sezioni maschile e femminile e attribuzione del personale di custodia di sesso maschile e femminile per ciascuna sezione.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1979, registro n. 6 Giustizia, foglio n. 359, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979;

Considerato che detto decreto ministeriale prevede una capacità ricettiva indicata con una cifra globale per le case mandamentali dotate di sezione maschile e di sezione femminile;

Considerato, altresì, che lo stesso decreto prevede un organico di personale parimenti indicato con una cifra globale per le stesse case mandamentali dotate di sezione maschile e di sezione femminile;

Visto il secondo comma dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 469, che prevede la possibilità di quantificare le unità da assegnare per la custodia delle detenute;

Atteso che si è manifestata la necessità che per le dette case mandamentali sia distintamente indicata la capacità ricettiva delle singole sezioni;

Atteso inoltre che, in conseguenza, si rende necessario indicare distintamente le unità di personale di sesso maschile e di sesso femminile da adibire alla custodia delle singole sezioni;

Ritenuto che, a suo tempo, con l'invio della lettera circolare prot. n. 36358/5-3/8 del 14 settembre 1978 della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Segreteria - Rep. I e con le risposte pervenute è stato adempiuto l'obbligo di sentire i comuni interessati ai fini della compilazione del sopra citato elenco;

Decreta:

La capacità ricettiva ed il relativo organico delle case mandamentali dotate di sezione maschile e di sezione femminile, già globalmente fissati con il decreto ministeriale 4 dicembre 1978, vengono ripartiti distintamente con l'indicazione della capacità ricettiva delle singole sezioni e delle relative unità di personale di custodia di sesso maschile e di sesso femminile da adibire a ciascuna sezione, così come risulta dal prospetto allegato.

In tal senso deve intendersi parzialmente modificato il precedente decreto ministeriale del 4 dicembre 1978, di cui alle premesse.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1980
Registro n. 36 Giustizia, foglio n. 221

ALLEGATO

CASA MANDAMENTALE	Classe	Capacità ricettiva complessiva	Sezione		Organico complessivo personale custodia	Custodi	Guardiane
			M	F			
1) Acri (Cosenza)	1	15	9	6	8	4	4
2) Gissi (Chieti)	1	12	9	3	8	4	4
3) Laurenzana (Potenza)	1	14	10	4	8	4	4
1) Airola (Benevento)	2	24	18	6	10	6	4
2) Bagnara Calabra (Reggio Calabria)	2	30	24	6	10	6	4
3) Carbonia (Cagliari)	2	22	18	4	10	6	4
4) Ciriè (Torino)	2	20	14	6	8	4	4
5) Civitanova Marche (Macerata)	2	20	15	5	8	4	4
6) Fondi (Latina)	2	22	16	6	10	6	4
7) Gualdo Tadino (Perugia)	2	30	25	5	10	6	4
8) Legnano (Milano)	2	26	13	13	8	4	4
9) Macomer (Nuoro)	2	20	16	4	10	6	4
10) Pontremoli (Massa Carrara)	2	16	11	5	8	4	4
11) Orbetello (Grosseto)	2	30	20	10	10	6	4
12) Pontremoli (Messina)	2	28	16	12	10	6	4
13) Susa (Torino)	2	30	25	5	10	6	4
1) Alcamo (Trapani)	3	40	32	8	14	10	4
2) Altamura (Bari)	3	50	40	10	14	10	4
3) Gragnano (Napoli)	3	48	40	8	14	10	4
4) Imola (Bologna)	3	32	25	7	10	6	4
5) Mazara del Vallo (Trapani)	3	31	24	7	10	6	4
6) Merano (Bolzano)	3	36	32	4	14	10	4
7) Palestrina (Roma)	3	32	20	12	10	6	4
8) Ugento (Lecce)	3	32	22	10	10	6	4
TOTALI		660	494	166	242	146	96

(1683)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1981.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla S.r.l. « I.T.L.A.F. », in San Giovanni alla Vena.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza con la quale la S.r.l. « I.T.L.A.F. », con sede in S. Giovanni alla Vena, chiede una rateazione del carico d'IRPEF (ritenute alla fonte), interessi e soprattassa, ammontante complessivamente a lire 7.907.000, relativo all'anno 1978, iscritto nel ruolo speciale posto in riscossione alla scadenza di novembre 1980, adducendo che, per indisponibilità temporanea di liquido, si trova nell'impossibilità di assolvere in unica soluzione la suddetta obbligazione tributaria;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Pisa ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione, in quanto risulta comprovata la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Ritenuto, inoltre, che, per effetto del versamento di un acconto di L. 971.000, il suindicato debito tributario della S.r.l. « I.T.L.A.F. » si è ridotto a L. 6.936.000;

Considerato che la richiesta in esame rientra nelle previsioni del terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione di imposte iscritte in ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 6.936.000, dovuto dalla S.r.l. « I.T.L.A.F. », è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di

aprile 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Pisa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(1641)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1981.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a trentasei mesi, con godimento 1° aprile 1981, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 888.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro per nominali lire 1.500 miliardi, della durata di trentasei mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 22 dicembre 1980, n. 888, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di trentasei mesi, con godimento 1° aprile 1981, ad un prezzo di emissione di lire 99 per ogni 100 lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° ottobre 1981, è pari all'8,50 per cento.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo, e nei mesi di luglio e agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza tra cento ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissioni di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° ottobre 1981 e l'ultima il 1° aprile 1984.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelli dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° aprile 1984.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli isti-

tuti di credito speciale, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni su indicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 27 marzo 1981 a mezzo di lettera ovvero con telex o telegramma, e, in questi due ultimi casi, andranno confermate con lettera che dovrà pervenire entro il giorno 30 marzo 1981. L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati di credito siano superiori alla offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Il 1° aprile 1981 gli operatori richiedenti i certificati di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati, pari a L. 990.000 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte della Banca d'Italia, alla coesistente sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, la quale emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 9.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sei cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 888 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1984 » « EMISSIONE 1° APRILE 1981 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1984 » « EMISSIONE 1° APRILE 1981 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato sono ripetuti nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1984 » « EMISSIONE 1° APRILE 1981 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed, in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1981, valutati in L. 127.500.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1981
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 74

(1745)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1981.
Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. S.A.L.P.A. in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 7 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158, dell'11 giugno 1979, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.A.L.P.A., con sede legale in Bologna, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario il dott. ing. Luciano Dori;

Visto il programma predisposto dal commissario ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95 sopracitata, e autorizzato con decreto ministeriale 24 dicembre 1980;

Ravvisata l'opportunità di prorogare per un anno l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio della impresa predetta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 29 gennaio 1981;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.A.L.P.A. - S.p.a., è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 7 giugno 1981, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1738)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1981.
Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Montaggi in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 6 aprile 1979, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Montaggi S.p.a., con sede legale in Bologna, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario il dott. ing. Luciano Dori;

Visto il programma predisposto dal commissario, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95 sopracitata, e autorizzato con decreto ministeriale 24 dicembre 1980;

Ravvisata l'opportunità di prorogare per un anno l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 29 gennaio 1981;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Montaggi S.p.a., è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 3 aprile 1981, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1735)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1981.
Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Mario Maraldi in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 6 aprile 1979, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Mario Maraldi S.p.a., con sede legale in Bologna, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario il dott. ing. Luciano Dori;

Visto il programma predisposto dal commissario, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95 sopracitata, è autorizzato con decreto ministeriale 24 dicembre 1980;

Ravvisata l'opportunità di prorogare per un anno l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 29 gennaio 1981;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Mario Maraldi S.p.a., è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 3 aprile 1981, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1736)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1981.
Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Forlisider in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 6 aprile 1979, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Forlisider S.p.a., con sede legale in Bologna, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario il dott. ing. Luciano Dori;

Visto il programma predisposto dal commissario ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95 sopracitata, e autorizzato con decreto ministeriale 24 dicembre 1980;

Ravvisata l'opportunità di prorogare per un anno l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio della impresa predetta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 29 gennaio 1981;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Forlisider S.p.a., è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 3 aprile 1981, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1737)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1981.

Variazione del tasso ufficiale di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto del 28 aprile 1910, n. 204;

Visto lo statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, successivamente modificato, per ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973, n. 607;

Visto il proprio decreto ministeriale 20 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 24 giugno 1975;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 in data 29 settembre 1980;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 23 marzo 1981 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 16,50 % al 19 %, mentre resta invariata nella misura del 3 % la maggiorazione prevista dal decreto ministeriale 20 giugno 1975.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia viene elevata dal 7 % al 9,50 %. Resta altresì invariata nella misura dell'1 % la ragione dello sconto, presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dal 23 marzo 1981 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 16,50 % al 19 %.

Le maggiorazioni previste per le operazioni di anticipazione a scadenza fissa continueranno ad essere applicate secondo i criteri appresso indicati: ove un'azienda di credito ricorra ad una operazione di anticipazione a scadenza fissa prima che siano trascorsi novanta giorni dall'inizio di una precedente operazione, verrà applicata una maggiorazione del 3 % in aggiunta al tasso base; la maggiorazione sarà del 2 % e dell'1 % qualora detto intervallo sia superiore rispettivamente a novanta e centoventi giorni.

Non verranno applicate maggiorazioni se l'intervallo sarà superiore ai centocinquanta giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(1814)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Errata-corrige

Nel provvedimento C.I.P. n. 14/1981, concernente la revisione dei prezzi delle specialità medicinali d'importazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 13 marzo 1981, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 3, in corrispondenza della ditta « Icpharma », dove è scritto: « *Nolvaldex* - 10 mg 30 cpr », leggasi: « *Nolvadex* - 10 mg 30 cpr »;

alla pag. 8, in corrispondenza della ditta « Angelini » e del numero di registrazione 20075/A1, dove è scritto: « Uniplus - *10 microsupp* », leggasi: « Uniplus - *bb 10 supp* ».

(1752)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 18 febbraio 1981 il Presidente della Repubblica ha concesso l'*exequatur* ai signori:

Hans De Belder, console generale del Belgio a Milano;

Guillermo Molina Pizarro, console generale di Bolivia a Genova;

Enrico Pedrini, vice console onorario di Costa Rica a Torino;

Rudolf Walden, console onorario di Finlandia a Genova;

Giorgio Palomba, console onorario di Francia a Civitavecchia;

Xenophon Mefalopoulos, console onorario di Grecia a Catania;

Lars Klingenberg, vice console onorario di Norvegia a Napoli;

Dora Martinez, vice console di Panama a Venezia;

Eduardo Musciacco, vice console onorario del Portogallo a Brindisi;

Tommaso Morone, console onorario della Repubblica federale di Germania a Torino;

Irene M. Barbeau, console degli Stati Uniti d'America a Napoli;

William J.A. Barnes, console degli Stati Uniti d'America a Genova;

Joseph Basile, console degli Stati Uniti d'America a Napoli;

Dino J. Caterini, console degli Stati Uniti d'America a Milano;

Michael J. Guignard, console degli Stati Uniti d'America a Napoli;

J. Phillip McLean, console degli Stati Uniti d'America a Milano;

Pamela Sherry Sterne, vice console degli Stati Uniti d'America a Milano;

Antonio Musella, console onorario del Sud Africa a Napoli;

Oscar Cosulich, console onorario di Svezia a Napoli.

(1690)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manetti & Roberts, con sede legale ed uffici amministrativi in Firenze, stabilimento ed uffici tecnici e di ricerca in Calenzano, Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manetti & Roberts, con sede legale ed uffici amministrativi in Firenze, stabilimento ed uffici tecnici e di ricerca in Calenzano (Firenze), Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria (Napoli), è prolungata all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(1739)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », in Roma

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1981 i poteri conferiti al prof. Cosimo Rodio, nella qualità di commissario governativo della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », in Roma, sono stati prorogati fino al 13 agosto 1981.

(1507)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Ausonia » a r.l., in Montalto Uffugo Scalo.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1981 il dott. Walter Palumbo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Ausonia » a r.l., in Montalto Uffugo Scalo (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con provvedimento in data 6 novembre 1978, in sostituzione del rag. Carci.

(1508)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « G.A.C. - Gruppo acquisti collettivi » a r.l., in Viterbo, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1981 il sig. Demetrio Fortugno è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « G.A.C. - Gruppo acquisti collettivi » a r.l., in Viterbo, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 6 marzo 1979, in sostituzione del signor Ugolini.

(1509)

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina di un componente della Commissione tributaria centrale

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1981, registro n. 5 Finanze, foglio n. 375, sulla proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1980, il prof. Giuseppe Fontanella, ordinario di economia dei trasporti presso l'Università di Salerno, è nominato membro della Commissione tributaria centrale. Al pagamento dei compensi spettanti al prof. Giuseppe Fontanella sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

(1437)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti le seguenti cattedre, alla cua copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica e tossicologica.

Facoltà di lettere e filosofia:

1) letteratura latina;
2) paleografia e diplomatica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di agraria:

microbiologia forestale.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) fisica matematica;
2) meccanica superiore.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

1) letteratura ispano-americana;
2) glottologia.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto penale.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1689)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso di rettifica

Nell'estratto della deliberazione 11 dicembre 1980, relativa alla ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi stanziati per l'esercizio 1980, di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 153/75, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1981, vanno apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 834, dove è scritto: « Con deliberazione *14* dicembre 1980, i fondi stanziati per l'esercizio 1980, di cui agli articoli 6, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e 7, lettera *c*), della legge n. 153/75, per un ammontare complessivo di L. *125.500.000.000* », leggasi: « Con deliberazione *11* dicembre 1980, i fondi stanziati per l'esercizio 1980, di cui agli articoli 6, lettere *a*), *c*), *d*) e 7, lettera *c*), della legge n. 153/75, per un ammontare complessivo di lire *170.500.000.000* »;

alla pag. 836, nella parte relativa al riparto dei fondi di cui all'art. 6, lettera *c*), dove è scritto: « *Migliaia* di lire », leggasi: « *Milioni* di lire ».

(1688)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile

Con decreto ministeriale 11 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1980, registro n. 8 Marina mercantile, foglio n. 151, il C.F. Pier Angiolo Grazi, ufficiale superiore, rappresentante del Ministero della Difesa-Marina, è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del C.F. Luigi Donolo.

(1433)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Battipaglia

Con decreto 18 dicembre 1980, n. 81266, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 495 sito in comune di Battipaglia, (Salerno), riportato al catasto del comune stesso al foglio n. 8-A mappale 178, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(1506)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia mediterranea di assicurazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1981, registro n. 1 Industria, foglio n. 318, sulla proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'avv. Vincenzo Delfini è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia mediterranea di assicurazioni, in sostituzione del dott. Gualtiero Ghisu.

(1554)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di terreni in comune di Lizzana

Con deliberazione 6 febbraio 1981, n. 794, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 1087/2, 1089/3, 1089/4, 1084/1, 1087/1, 1087/3, 1089/1, 1089/6, 1089/5, 1070/6, 1070/8, 1070/9, 1070/11, 1070/12, 1070/14, 1070/15, 1070/16, 1070/17, 1070/18, 1070/19, 1070/20, 1070/10 dal demanio al patrimonio provinciale.

(1555)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Venezia, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 5 del 15 marzo 1981, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Venezia, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1978.

(1741)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sessantasette posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Firenze, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 5 del 15 marzo 1981, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a sessantasette posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Firenze, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1978.

(1742)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a undici posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Caltanissetta, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 5 del 15 marzo 1981, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, ad undici posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Caltanissetta, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1978.

(1743)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a venticinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI ROVIGO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;
Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;
Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3 l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a venticinque posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Rovigo.

Il 10 % di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) e titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (e non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dell'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Rovigo dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Rovigo in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare.

I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Rovigo, le firme apposte sui certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatori d'opera, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali p.t.;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dallo accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Rovigo.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultimo, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Rovigo e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

I vincitori iscritti nell'elenco provinciale dei sostituti sono tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza pena la cancellazione dall'elenco suddetto.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, addì 17 novembre 1979

Il direttore provinciale: SAPIENZA

Ordinanza 17 *novembre* 1979, *registrata alla Corte dei conti, addì* 17 *gennaio* 1980, *registro n.* 1 *Poste, foglio n.* 45, *modificata con ordinanza* 5 *dicembre* 1980, *registrata alla Corte dei conti, addì* 17 *dicembre* 1980, *registro n.* 8 *Poste, foglio n.* 362.

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Rovigo

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . . . residente in . . . . via . . . . . . n. . . provincia . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 17 novembre 1979.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma

. . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(1720)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PORDENONE

Stralcio di tre sedi dal concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia

Si rende noto che con decreto del veterinario provinciale di Pordenone 7 marzo 1981, n. 1007, dal bando di concorso per quattro posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pordenone al 30 novembre 1973 (decreto 18 ottobre 1974, n. 3225), sono state stralciate le condotte:

consorzio: Claut, Cimolais, Erto e Casso;
consorzio: Montereale Val Cellina, Barcis, Andreis;
comunale: Pordenone,

fino all'espletamento del concorso riservato di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 ed all'art. 24-*ter* della legge n. 33/80.

(1675)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 2 dicembre 1980, n. **124**.

Solidarietà della Regione in favore delle popolazioni delle regioni meridionali colpite dagli eventi sismici dell'autunno 1980.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 3 *dicembre* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per sovvenire alle più urgenti necessità delle popolazioni delle regioni meridionali colpite dagli eccezionali eventi sismici dell'autunno 1980, sono autorizzati gli interventi di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'assessore delegato alla presidenza della Regione cura l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, coordinandoli con le direttive emanate dalle competenti autorità statali di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996.

L'assessore delegato alla presidenza cura altresì, d'intesa con le competenti autorità statali, il coordinamento degli interventi di assistenza di enti pubblici sottoposti al controllo della Regione nonché, su richiesta degli interessati, di altri enti ed amministrazioni pubbliche e di privati, al fine di assicurare la miglior funzionalità degli interventi e la loro piena rispondenza all'azione delle competenti autorità statali.

Art. 3.

E' istituito nel bilancio della Regione, rubrica presidenza, un fondo di lire tre miliardi da utilizzare:

a) quanto a lire 500 milioni, per l'acquisto di materiale di pronto intervento e di prima assistenza;

b) quanto a lire 300 milioni, per l'organizzazione di una colonna mobile di intervento operativo nelle zone colpite dagli eventi sismici;

c) quanto a lire 240 milioni, per la concessione di 200 assegni di studio annuali di lire 1.200.000 ciascuno da destinare, fino al compimento del diciottesimo anno di età, a 100 minori della regione Campania e 100 minori della regione Basilicata, che siano rimasti orfani a causa del terremoto del novembre 1980. Detti assegni saranno corrisposti, con decreto del presidente della Regione, su proposta dei presidenti delle regioni Campania e Basilicata

Il fondo di cui al presente articolo può essere incrementato con somme di denaro offerte da enti pubblici e da privati.

Le somme di cui alle lettere *a*) *e b*) del primo comma possono essere diversamente ripartite tra loro, in relazione alle effettive esigenze, con decreti del presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale.

Art. 4.

Per le finalità di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, i fondi sono assegnati al comitato regionale per la Sicilia della Croce rossa italiana per provvedere all'acquisto di materiali di pronto intervento e di prima necessità, nonché alla distribuzione dei medesimi alle popolazioni colpite, secondo le direttive delle competenti autorità.

Per tutto quanto attiene agli acquisti di cui al presente articolo il comitato regionale della Croce rossa italiana, provvede, sentita un'apposita commissione, nominata con decreto del presidente della Regione e composta di due rappresentanti della Regione, di un rappresentante della Croce rossa italiana, di un avvocato dello Stato e di un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Palermo.

Art. 5.

Per le finalità di cui alla lettera *b*) dell'art. 3, l'amministrazione regionale provvede ad organizzare una colonna mobile di immediato impiego, da utilizzare nell'attività di pronto intervento nelle zone colpite in attuazione delle direttive delle competenti autorità.

A tal fine viene costituito un reparto mobile operativo, composto di personale del Corpo forestale della Regione, dotato di mezzi idonei già a disposizione dello stesso Corpo, diretto da un dirigente tecnico del Corpo forestale.

Il reparto mobile di cui al presente articolo deve essere altresì dotato di tutto quanto occorrente ad assicurare una completa efficienza operativa e la piena autonomia logistica. A tal fine, e nell'ambito delle somme stanziate, la presidenza della Regione è autorizzata a provvedere agli acquisti a trattativa privata o in economia.

Il dirigente preposto al reparto mobile operativo cura l'esecuzione delle direttive impartite dalle competenti autorità. A favore del predetto dirigente sono autorizzate, per le spese connesse all'attività del reparto sui luoghi di intervento, aperture di credito ai sensi delle disposizioni vigenti, con facoltà per il funzionario delegato di prelevare le somme relative con commutazioni in vaglia cambiari o assegni circolari allo stesso intestati o con accreditamenti in conto corrente bancario a favore dello stesso presso gli istituti incaricati del servizio di cassa regionale.

Al reparto mobile di cui al presente articolo possono essere aggregati automezzi specializzati per interventi operativi e sanitari dell'Ente di sviluppo agricolo e di enti ospedalieri della Sicilia, condotti da personale degli stessi enti.

Art. 6.

Il presidente della Regione siciliana è altresì autorizzato ad acquistare e a fornire alle popolazioni dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 scuole e asili prefabbricati da ubicare nei comuni interessati, d'intesa con il commissario straordinario per le zone terremotate.

Per l'acquisto dei prefabbricati di cui al comma precedente, la Regione è tenuta ad attingere preferibilmente alla produzione delle aziende a partecipazione regionale.

Ai fini dell'acquisizione delle strutture prefabbricate e del loro trasporto si provvede mediante licitazione privata da esperirsi secondo le norme vigenti.

Art. 7.

A tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge può provvedersi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a mezzo di aperture di credito.

Art. 8.

Il presidente della Regione presenterà bimestralmente alla seconda commissione legislativa dell'assemblea regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 9.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso, la spesa di lire 3.000 milioni alla quale si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio 1980.

Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1980 sui capitoli delle spese autorizzate dalla presente legge possono essere utilizzate nell'esercizio 1981 per le medesime finalità previste dalla legge stessa ed in relazione ad effettive necessità, a richiesta della competente amministrazione.

All'iscrizione in bilancio delle somme di cui al precedente comma si provvede con decreti dell'assessore per il bilancio e le finanze, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1980.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della lettera *c*) del precedente art. 3 a carico degli esercizi finanziari successivi al 1980 troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 dicembre **1980**

D'ACQUISTO

LEGGE 2 dicembre 1980, n. **125**.

Provvedimenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive e sociali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 3 *dicembre* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro delle iniziative volte ad ampliare il mercato del lavoro, al fine di facilitare l'inserimento dei giovani nelle attività produttive, la Regione, nelle more dell'approvazione di una legge organica concernente il piano regionale di sviluppo economico e sociale, promuove, secondo le disposizioni della presente legge:

a) la ristrutturazione dell'amministrazione regionale, degli enti locali territoriali e degli enti pubblici esistenti nella Regione, anche attraverso la razionalizzazione delle rispettive dotazioni organiche volta ad un più incisivo assetto delle rispettive funzioni;

b) l'inserimento nei ruoli della pubblica amministrazione dei giovani assunti in via precaria ai sensi delle disposizioni legislative sull'occupazione giovanile;

c) il sostegno della cooperazione giovanile come uno degli strumenti fondamentali per l'inserimento delle giovani leve nelle attività produttive.

Titolo I

INSERIMENTO DEI GIOVANI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 2.

Immissione nei ruoli dei giovani assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato

Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i giovani già iscritti nelle liste speciali istituite con l'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, ed avviati al lavoro ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo IV della citata legge e per l'attuazione degli interventi e programmi di cui ai titoli III e IV della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 (*Inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*) presso l'amministrazione regionale, gli enti locali ed enti, aziende od istituti pubblici, comunque denominati, soggetti alla loro vigilanza o tutela, nonché presso gli uffici dei medici provinciali, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per conseguire la immissione nei ruoli dell'amministrazione con cui hanno intrattenuto il rapporto di lavoro a tempo determinato, ovvero di altra amministrazione, secondo le disposizioni della presente legge.

Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini previsti nel successivo quarto comma, le amministrazioni ed enti di cui al comma precedente rendono pubblico, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, l'elenco dei posti vacanti nei propri organici per le varie qualifiche, categorie e livelli ivi esistenti, comunicandolo contestualmente alla presidenza della Regione, a cura della quale, nei trenta giorni successivi, viene pubblicata, in apposito supplemento alla Gazzetta ufficiale della Regione, la situazione riepilogativa della generale disponibilità di posti presso le pubbliche amministrazioni della Sicilia come sopra determinata.

Di tale pubblicazione viene data notizia attraverso gli organi di informazione.

L'individuazione dei posti vacanti di cui al presente articolo, tra i quali sono compresi i posti di cui all'art. 30 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, per gli enti locali territoriali va effettuata con riferimento alle deliberazioni adottate dai competenti organi, che — alla data del 31 marzo 1981 — saranno state approvate dalla commissione regionale per la finanza locale e comunque siano divenute regolarmente e definitivamente esecutive, e per l'amministrazione regionale dopo espletati i passaggi di qualifica di cui agli articoli 43 e 52 della legge approvata dall'assemblea regionale il 23 ottobre 1980, concernente « Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale della amministrazione regionale ».

Hanno diritto a partecipare all'esame di idoneità di cui all'art. 3 i giovani assunti ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, degli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, i soci cooperatori o i giovani associati che prestano servizio presso le amministrazioni ed enti di cui al primo comma ai sensi dell'art. 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e dell'art. 22 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, per progetti approvati e finanziati dalla Regione o dallo Stato entro il 30 aprile 1980, purché in possesso dei requisiti di legge per l'accesso in generale alle pubbliche amministrazioni (*Inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*) sempreché tutti prestino servizio effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge e sempreché rientrino nel numero autorizzato dalla Regione. I giovani che siano stati sostituiti per l'adempimento di obblighi militari o in virtù della normativa vigente a tutela delle lavoratrici madri sono parimenti ammessi all'esame di idoneità.

E' soppresso l'art. 22 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37.

Art. 3.

Esami di idoneità

I soggetti di cui all'art. 2 sono ammessi, a domanda, a sostenere un esame di idoneità per il conseguimento — presso l'amministrazione od ente ove l'aspirante è stato assunto con rapporto a tempo determinato (*Inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*) — della qualifica iniziale cui è equiparabile, secondo gli ordinamenti delle singole amministrazioni, la qualifica professionale in base alla quale è stata effettuata l'assunzione (*Inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

L'esame consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo a quelli professionali acquisiti dal candidato durante l'esecuzione del progetto specifico di cui all'art. 25 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, e di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, ivi compresi quelli relativi all'eventuale frequenza dei corsi di cui all'art. 25 della citata legge regionale, nonché in una prova scritta o pratica integrata da un colloquio.

I requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità i criteri di valutazione dei titoli e le modalità di svolgimento dello stesso sono determinati, con riferimento a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso agli impieghi pubblici ed in relazione alle varie categorie di amministrazioni, regionale, degli enti locali e di altri enti, aziende od istituti pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della Regione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la commissione di cui all'art. 22 della presente legge, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. Con lo stesso decreto è determinata anche l'equiparazione di cui ai precedenti commi.

I soggetti che non abbiano partecipato all'esame di idoneità o che non l'abbiano superato continuano a svolgere la loro attività fino alla scadenza del contratto stipulato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, o fino alla cessazione dei corsi previsti dall'art. 25 della legge regionale 18 agosto 1978 ,n. 37, e successive modifiche. A tale scadenza il rapporto di lavoro ed ogni altra forma di utilizzazione cessano definitivamente.

Art. 4.

Esame di idoneità per il personale di ruolo

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano, in quanto compatibili, agli impiegati di ruolo in servizio (*Inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*) presso le amministrazioni ed enti di cui all'art. 2, secondo modalità determinate dai competenti organi con atti soggetti ai normali controlli di legge, limitatamente alle qualifiche, categorie o livelli immediatamente superiori a quelli di appar-

tenenza o corrispondenti e purchè gli interessati siano in possesso dei titoli di studio e degli altri titoli specifici richiesti per l'ammissione alle qualifiche, categorie o livelli immediatamente superiori o corrispondenti.

I dipendenti che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti, sulla base del punteggio conseguito, in apposite graduatorie per ciascun ente o amministrazione e per ciascuna qualifica, categoria o livello, conseguendo, salvo rinunzia, la nomina alla qualifica, categoria o livello cui l'esame ha avuto riguardo, in relazione alle vacanze di posti che non debbano essere ricoperti ai sensi della presente legge o di leggi speciali.

Sino alla data di conseguimento della nuova qualifica, categoria o livello, i dipendenti che abbiano superato l'esame di idoneità conservano a tutti gli effetti la posizione di ruolo posseduta.

Art. 5.

Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici per l'esame di idoneità di cui alla presente legge sono nominate con decreto del presidente della Regione, sentita la giunta regionale, e sono distinte per categorie di enti e per qualifiche, categorie e livelli.

Le commissioni esaminatrici per l'accesso alle qualifiche dirigenziali od equiparate sono composte da un presidente scelto tra docenti universitari e da cinque esperti nelle materie oggetto di esame, scelti tra docenti universitari e dirigenti di amministrazioni pubbliche.

Le commissioni esaminatrici per l'accesso alle qualifiche di concetto od equiparate sono composte da un presidente scelto tra i dirigenti regionali od equiparati con almeno 15 anni di anzianità di servizio e da cinque esperti nelle materie oggetto di esame, scelti tra docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tra dirigenti di amministrazioni pubbliche.

Le commissioni esaminatrici per l'accesso alle qualifiche di ordine sono composte da un presidente scelto tra i dirigenti regionali od equiparati con almeno dieci anni di servizio e da cinque esperti nelle materie oggetto di esame, scelti tra i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e tra dirigenti di amministrazioni pubbliche.

Le commissioni esaminatrici per l'accesso alle qualifiche ausiliarie od equiparate sono composte da un presidente scelto tra i dirigenti regionali od equiparati con almeno dieci anni di servizio e da cinque esperti nelle materie oggetto d'esame, scelti tra docenti di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tra i dirigenti di amministrazioni pubbliche.

Partecipano, altresì, a ciascuna commissione tre componenti designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e, per le categorie relative agli enti locali, tre sindaci designati dalle associazioni di enti locali e loro amministratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'amministrazione regionale con qualifica non inferiore ad assistente.

Le commissioni si articolano in sottocommissioni in relazione al numero dei candidati da esaminare, in conformità delle norme vigenti per l'amministrazione regionale.

Art. 6.

Utilizzazione provvisoria

(*Si omettono i primi tre commi dell'art. 6 in quanto impugnati, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'art. 78 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85.

Gli esami finali di idoneità di cui al terzo comma del predetto art. 78 dovranno svolgersi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Formazione delle graduatorie

I giovani che hanno superato l'esame previsto dal precedente art. 3 sono iscritti in due distinte graduatorie regionali, comprendente la prima i giovani di cui all'art. 2 assunti ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche, e degli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e la seconda gli stessi giovani di cui all'art. 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e agli articoli 22 (*Inciso omesso in quanto impugnato ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*) della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37.

Ciascuna delle due graduatorie deve articolarsi per circoscrizioni provinciali ed è distinta, nell'ambito di queste, per amministrazioni ed enti e per ruoli organici, qualifiche, categorie o livelli ivi esistenti, secondo l'ordine di precedenza determinato, con riferimento alle singole categorie di amministrazioni, enti, ruoli e qualifiche, dal punteggio complessivo riportato nell'esame di idoneità. In caso di parità si applicano i criteri indicati nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I giovani iscritti nella prima delle due graduatorie continuano a svolgere la propria attività presso l'amministrazione od ente dove sono stati assunti, o dove prestano servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino alla definitiva immissione nei ruoli organici.

Ad essi è attribuito, sino a tale immissione, il trattamento giuridico, previdenziale ed assistenziale dei dipendenti non di ruolo dell'amministrazione od ente presso cui sono addetti nonchè il trattamento economico base minimo previsto per i dipendenti della stessa amministrazione od ente addetti a mansioni identiche od analoghe.

Gli iscritti nella seconda graduatoria già soci di cooperative fino all'immissione nei ruoli organici continuano ad essere utilizzati ai sensi del primo comma dell'art. 6. (*Si omette l'ultimo comma dell'art. 7 in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Art. 8.

(*Si omette l'art. 8 in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Art. 9.

Approvazione e pubblicazione delle graduatorie - Gravami

Le graduatorie previste dal precedente art. 7 sono approvate con decreti del presidente della Regione; sono affisse, per almeno quindici giorni, all'albo di ogni amministrazione od ente o pubblicate nel bollettino ufficiale dell'amministrazione od ente nonchè in apposito supplemento straordinario della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale possono essere proposte, da chi vi abbia interesse, motivate osservazioni alla commissione giudicatrice che, nell'ulteriore termine di trenta giorni, pronuncia sulle stesse con provvedimento definitivo.

Art. 10.

Immissione nei ruoli organici

Ferme restando le disposizioni in vigore concernenti le assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti alle categorie protette, il 50 per cento dei posti disponibili nei ruoli organici delle amministrazioni od enti di cui all'art. 2 — ivi comprese le amministrazioni o enti che non abbiano realizzato od avviato progetti specifici ai sensi delle disposizioni vigenti — è riservato ai giovani iscritti nella prima delle graduatorie previste dall'art. 7 e, dopo l'esaurimento della stessa, ai giovani iscritti nella seconda graduatoria, fino al relativo esaurimento.

Con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 22 della presente legge, da emanarsi non oltre il trentesimo giorno successivo all'approvazione delle graduatorie di cui al precedente art. 7 e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono stabilite le relative disposizioni di attuazione, che faranno salvo, in ogni caso, l'ordine di iscrizione dei giovani nelle graduatorie formate secondo le modalità indicate nell'art. 7 e terranno altresì conto, ai fini della immissione nei ruoli, delle preferenze eventualmente manifestate.

Le amministrazioni ed enti di cui al primo comma del presente articolo provvedono alla immissione dei giovani nei propri organici con provvedimento adottato dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, assoggettato ai controlli di legge.

Le amministrazioni ed enti di cui all'art. 2, ove siano stati immessi nei rispettivi ruoli organici, per ciascuna qualifica, categoria o livello ivi previsti, tutti gli iscritti nelle graduatorie di cui all'art. 7, devono attribuire i posti di cui al primo comma, rimasti vacanti, a giovani inseriti nella prima

delle graduatorie ed, eventualmente, nella seconda graduatoria, in attesa di immissione in ruolo per la stessa qualifica, categoria o livello presso altra amministrazione od ente della medesima circoscrizione provinciale, secondo l'ordine di iscrizione in ciascuna graduatoria.

Art. 11.

Rapporti con le amministrazioni statali

Il presidente della Regione è autorizzato a promuovere le opportune iniziative ed intese con i competenti organi dell'amministrazione centrale dello Stato al fine dell'applicazione, nei confronti dei giovani inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 7 della presente legge, della disposizione contenuta nell'art. 26-*septies*, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, quale risulta dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33.

Il presidente della Regione è altresì autorizzato, d'intesa con l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, a consentire l'utilizzazione presso gli uffici e gli ispettorati trasferiti alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979, n. 76, di personale assunto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in virtù dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, per l'attuazione dei progetti specifici per l'ispezione del lavoro e per i servizi dell'impiego approvati dal CIPE che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio in Sicilia, anche dopo il superamento dell'esame di idoneità previsto dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 12.

Tempi di attuazione

Le operazioni per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo devono essere compiute nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*Si omettono i commi secondo, terzo e quarto dell'art.* 12 *in quanto impugnati, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Art. 13.

Norme per i contratti scaduti

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 78 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, si applica anche ai contratti già scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale, con effetti dalla relativa scadenza, e le relative attività proseguono sino al 31 dicembre 1980.

Art. 14.

Onere finanziario

Sino alla immissione dei giovani nei ruoli organici ai sensi dell'art. 10 della presente legge la Regione attribuisce annualmente, con mandato diretto, agli enti di cui all'art. 2, presso i quali i giovani sono utilizzati ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, le somme occorrenti per il pagamento degli emolumenti relativi.

I termini previsti nell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256, per quanto concerne l'attività espletata in applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, e della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, sono prorogati di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Norme per i concorsi già banditi

Ai fini degli articoli 2 e 10 della presente legge non si computano i posti per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa, siano già stati banditi, da parte degli enti e delle amministrazioni di cui al precedente art. 2, i relativi concorsi.

Titolo II

INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE GIOVANILE

Art. 16.

Requisiti per fruire dei benefici in favore di cooperative di giovani

Sono ammesse a fruire dei benefici della presente legge le cooperative formate in prevalenza da giovani, di età compresa fra i 18 ed i 29 anni, che siano stati iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285, senza conseguire una occupazione comunque trasformatasi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero abbiano partecipato a corsi di formazione o qualificazione professionale senza conseguire una stabile occupazione o, anche in assenza di detti requisiti, all'atto dell'associazione alle cooperative, risultino iscritti nelle ordinarie liste di collocamento dei lavoratori.

Le cooperative di giovani, in qualunque settore operanti, per fruire delle provvidenze disposte con leggi regionali devono essere composte per oltre la metà da soci in possesso dei requisiti indicati nel primo comma del presente articolo. Per le cooperative operanti nel settore dell'agricoltura il numero dei soci in possesso di detti requisiti non deve superare i due terzi del totale degli associati.

Le disposizioni contenute nel presente articolo trovano immediata applicazione nei confronti delle cooperative costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge; trascorso un anno da detta data trovano applicazione anche nei confronti delle cooperative preesistenti, le quali, nelle more, continuano ad operare nella precedente composizione.

Art. 17.

Semplificazione delle procedure di approvazione dei progetti di sviluppo

I progetti di cui al primo comma degli articoli 11 e 14 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, per l'accesso alle provvidenze ivi previste, sono presentati, unitamente alla documentazione indicata nei citati articoli, direttamente alla presidenza della Regione e sono approvati, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione, con decreto del presidente della Regione, sentito il comitato tecnico-amministrativo per la cooperazione giovanile di cui al successivo art. 19 e la commissione regionale per la cooperazione giovanile di cui al successivo art. 22.

Il parere del comitato sostituisce, ai fini dell'approvazione dei progetti presentati dalle cooperative giovanili, ogni altro parere previsto come obbligatorio dalle norme in vigore.

Per i fini di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 14, comma primo, secondo, terzo e quarto della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16.

All'art. 12 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per le esigenze operative ed organizzative delle cooperative tra giovani diplomati e laureati, possono essere concessi contributi per l'acquisto dell'attrezzatura occorrente per l'attività professionale esercitata sino alla concorrenza del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un massimo di 30 milioni.

Per il restante 50 per cento dette cooperative sono ammesse ad usufruire delle provvidenze creditizie erogate dall'IRCAC.

Le disposizioni del comma precedente si applicano altresì alle cooperative che programmano la creazione di centri sportivi e ricreativi ».

Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in quanto più favorevoli, alle cooperative, i cui progetti presentati ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, siano o saranno approvati, viene anticipato il 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso, previa presentazione di polizza fidejussoria o di altra garanzia.

Restano salvi i pareri resi dalla commissione di cui all'art. 29 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, espressi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Controllo sulla realizzazione dei progetti

Il controllo sulle modalità e sulla regolarità di svolgimento dei lavori connessi alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo precedente è demandato alle amministrazioni regionali competenti per materia, che lo effettuano, di regola, a mezzo delle rispettive strutture dipendenti o decentrate.

Art. 19.

Comitato tecnico-amministrativo per la cooperazione giovanile

Presso la presidenza della Regione è istituito il comitato tecnico-amministrativo per la cooperazione giovanile, così composto:

assessore destinato alla presidenza della Regione, che lo presiede;

otto dirigenti appartenenti al ruolo del personale amministrativo della Regione designati, rispettivamente, dagli assessori regionali per l'agricoltura e le foreste, per i beni culturali ed ambientali e la pubblica istruzione, per la cooperazione, commercio, artigianato e pesca, per gli enti locali, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità, per il territorio e l'ambiente, per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;

tre dirigenti tecnici, dei quali due appartenenti al ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica in servizio uno presso l'assessorato regionale dei lavori pubblici e l'altro pres-

so l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, designati dai rispettivi assessori, ed il terzo designato dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste tra gli appartenenti ai ruoli tecnici dell'agricoltura e delle foreste;

un consigliere appartenente al ruolo tecnico dell'ufficio legislativo e legale della Regione, scelto dal presidente della Regione;

un dottore agronomo libero professionista iscritto all'albo professionale, scelto su terna proposta dalla consulta regionale dell'ordine professionale.

Esercita le funzioni di segretario un dirigente od equiparato dei ruoli del personale della Regione in servizio presso la presidenza della Regione.

Il comitato è nominato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della Regione, sentita la giunta regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. Esso dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di due volte.

Art. 20.

Agevolazioni per l'acquisto di fondi rustici da parte di cooperative di giovani

Alle cooperative di giovani di cui al precedente art. 16 possono essere concessi da parte dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, per l'acquisto di fondi rustici occorrenti ai fini dell'attuazione dei progetti di sviluppo previsti dall'art. 11 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, mutui trentennali di importo pari all'intero prezzo di acquisto, al tasso del 3 per cento, con un preammortamento di tre anni.

La concessione dei mutui è subordinata:

a) alla valutazione di congruità del prezzo di acquisto da effettuarsi dal comitato tecnico-amministrativo per la cooperazione giovanile;

b) alla verifica, da parte dello stesso comitato, della idoneità del fondo alla coltivazione diretta, in rapporto al numero dei soci della cooperativa richiedente ed alla loro capacità lavorativa;

c) all'assunzione dell'obbligo, da parte della cooperativa beneficiaria di coltivare direttamente tramite i propri soci, per almeno venti anni, il fondo acquistato e a non mutarne, comunque, la destinazione agricola.

I mutui sono concessi esclusivamente per l'acquisto della proprietà indivisa e non possono essere estinti se non siano trascorsi venti anni dalla data di concessione.

In nessun caso la cooperativa può alienare o cedere, a qualsiasi titolo, il fondo acquistato con le agevolazione creditizie di cui al presente articolo prima che siano trascorsi venti anni dalla concessione del mutuo. Nei casi di inosservanza si applica l'art. 37, secondo comma, della legge regionale 27 dicembre 1950, n 104, e successive modificazioni.

La violazione degli obblighi indicati nei due commi precedenti, fatta costatare dall'amministrazione regionale, comporta la surroga dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) nella proprietà del fondo acquistato.

L'Ente di sviluppo agricolo utilizza i fondi eventualmente acquisiti ai sensi del comma precedente per le finalità di cui agli articoli 39 e 40 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

La vigilanza sull'adempimento, da parte delle cooperative beneficiarie, degli obblighi indicati nel presente articolo, è affidata agli ispettorati provinciali dell'agricoltura territorialmente competenti i quali riferiscono in proposito, oltre che all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, anche alla presidenza della Regione.

Art. 21.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 18 *agosto* 1978, *n.* 37

Gli elenchi di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, contengono altresì l'indicazione dei beni immobili di demanio e patrimonio, rispettivamente della Regione e dei comuni, idonei ad essere utilizzati per lo sviluppo di attività turistiche, culturali, ricreative e sociali e che possono a tale scopo essere concessi in uso alle cooperative di giovani. Detti elenchi sono aggiornati annualmente e vengono resi pubblici con le modalità negli articoli 3 e 4 della richiamata legge regionale 18 agosto 1978, n. 37.

Il limite di importo del cottimo fiduciario indicato nell'art. 9 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, è elevato a lire 60 milioni nei confronti delle cooperative ivi contemplate, nonché di quelle previste nell'art 16 della presente legge.

Nel primo comma dell'art. 12 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, dopo le parole « e successive modifiche ed integrazioni » sono aggiunte le seguenti parole: « che rientrino in materie di competenza regionale ».

Dopo il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, è aggiunto il seguente: « Il contributo in conto capitale di cui al precedente n. 1, se erogato in favore di cooperative di giovani operanti nei settori socio-sanitario, dei servizi di interesse generale e di rilevanza sociale, dei beni ed attività culturali e delle attività sportive e ricreative, può essere concesso sino ad un massimo del 40 per cento della spesa ammessa ».

Art 22.

Commissione regionale per la cooperazione giovanile

L'art. 29 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, è sostituito dal seguente:

« E' istituita presso la presidenza della Regione, la commissione regionale consultiva per la cooperazione giovanile e per i problemi dell'inserimento nell'attività produttiva delle giovani leve di lavoro, nominata, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della Regione, sentita la giunta regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

La commissione è presieduta dal presidente della Regione o, per delega, dall'assessore destinato alla presidenza ed è composta. da:

tre rappresentati delle organizzazioni regionali della cooperazione;

tre esperti in problemi giovanili;

tre rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;

due dirigenti od equiparati dei ruoli del personale della Regione in servizio presso la presidenza della Regione, di cui uno con funzioni di segretario.

La commissione, che dura in carica tre anni, esprime parere sui progetti di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37; formula proposte ed esprime pareri in materia di incremento della cooperazione giovanile, inserimento nell'attività produttiva delle giovani leve di lavoro e negli altri casi stabiliti dalla legge; suggerisce altresì i criteri generali per la concessione di benefici a sostegno del settore.

In caso di ritardo nella designazione la commissione potrà essere egualmente insediata purché sia avvenuta la nomina di oltre la metà dei componenti ».

Titolo III

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE

(*Si omettono gli articoli* 23, 24 *e* 25 *in quanto impugnati, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Art. 26.

I concorsi pubblici per ricoprire i posti disponibili nell'amministrazione regionale, negli enti locali e negli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione, dovranno essere espletati entro sei mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 27.

All'assunzione di personale salariato presso le amministrazioni ed enti di cui all'art. 2 della presente legge si provvede con pubblico concorso per titoli.

Per qualifiche specializzate, il concorso, ove ritenuto necessario, è integrato da una prova pratica.

Art. 28.

Nei comuni con un numero di consiglieri non inferiore a quaranta e nelle amministrazioni provinciali, le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle singole qualifiche dei ruoli del personale sono presiedute dal rappresentante legale dell'ente o da un suo delegato e, al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza, sono composte da cinque membri eletti dal consiglio con voto limitato ad uno, da un esperto desi-

gnato dal rappresentante legale dell'ente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

Qualora la designazione del rappresentante sindacale non pervenga entro quindici giorni dalla notifica della richiesta, la commissione si intende lo stesso regolarmente costituita.

Nei restanti comuni la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle singole qualifiche dei ruoli del personale, dovrà assicurare la rappresentanza della minoranza.

Art. 29.

Sono abrogate le seguenti norme della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, art. 3, ultimo comma; art. 4, ultimo comma; art. 8, ultimo comma; art. 11, terzo comma; art. 11, quarto comma; art. 11, quinto comma, limitatamente alle parole « ai sensi del precedente comma »; art. 14, secondo comma; art. 14, terzo comma; art. 14, quarto comma; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19; art. 20; art. 21; art. 25; art. 26; art. 27; art. 30.

Art. 30.

Copertura finanziaria

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 128.024 milioni per gli esercizi finanziari 1980-82 di cui lire 5.700 milioni a carico dell'esercizio 1980.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 122.324 milioni per il biennio 1981-82, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 74.120 milioni nell'elemento di programma 03.03.01.02, quanto a lire 48.204 milioni negli elementi di programma: 05.01.03.03 per lire 14.700 milioni, 05.02.02.03 per lire 9.600 milioni a carico del 1981 e per lire 10.249,9 milioni a carico del 1982 e 06.02.02.03 per lire 13.609,1 milioni, mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 31.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 dicembre 1980

D'ACQUISTO

ALEPPO — SARDO — IOCOLANO — MACALUSO

(1420)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, n. 4.

Disposizioni varie per la gestione del bilancio della Regione relativo all'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione articoli legge di bilancio 1980

Gli articoli 29, 44, 47 e 50 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 6, sono abrogati.

Art. 2.

Fondo sanitario nazionale

Le disposizoni di cui all'art. 8, secondo comma, della legge regionale 7 ottobre 1977, n. 41, sono estese ai fondi concernenti l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Servizio sanitario nazionale).

Art. 3.

Revisione prezzi opere pubbliche

Lo stanziamento iscritto al cap. 03024 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio regionale per l'anno 1980 è destinato alle spese conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali per l'esecuzione di opere immobiliari finanziate a carico diretto della Regione, comprese quelle finanziate a valere sui programmi esecutivi di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, ed al capo II della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, nonchè per quelle finanziate a parziale carico della Regione ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1950, n. 15, 18 maggio 1951, n. 8, e dell'art. 14 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

I trasferimenti, delle somme di volta in volta occorrenti, dal fondo da ripartire di cui al citato capitolo 03024 ai vari capitoli compresi nel titolo II, categoria 10, dei singoli stati di previsione ed ai capitoli 08048 dello stato di previsione dell'assessorato dei lavori pubblici, 12172 e 12176 dello stato di previsione dell'assessorato all'igiene e sanità sono disposti dall'assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore medesimo di concerto con gli assessori competenti, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti.

Le somme trasferite ai capitoli 06260 e 08026, rispettivamente, degli stati di previsione della spesa dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale dell'assessorato dei lavori pubblici, sono ulteriormente trasferiti alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, in unica soluzione per essere erogate con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 del V programma esecutivo.

Detta procedura è estesa anche ai residui di stanziamento vigenti al 1° gennaio 1980 sugli stessi capitoli 06260 e 08026.

Art. 4.

Fondi « Casmez » ex art. 7, legge n. 183 del 1976

All'erogazione delle somme iscritte al capitolo 08025 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici del bilancio regionale per l'anno 1980 si provvede in applicazione delle norme vigenti nella Regione relativa all'esecuzione diretta o mediante concessione delle varie categorie di opere incluse nei programmi di cui all'art. 7, lettera *a*), della legge 2 maggio 1976, n. 183.

All'erogazione delle somme iscritte al capitolo 07018 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato del turismo, artigianato e commercio del citato bilancio si provvede in applicazione della norma prevista dall'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8.

Art. 5.

Funzioni amministrative ex ONMI

L'assessore competente, su conforme deliberazione della giunta regionale, dispone, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'assegnazione alle province e ai comuni, che svolgono le funzioni amministrative in sostituzione della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, delle somme attribuite dallo Stato alla Regione sarda ai sensi dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Per l'anno 1980, le somme di cui al precedente comma, verranno proporzionalmente ripartite, sulla base dei rendiconti, relativi agli anni 1978 e 1979 e risultanti da delibere consiliari vistate dal competente comitato di controllo, delle spese sostenute dai comuni e dalla province della Sardegna che svolgono attività della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, tenendo conto, nelle assegnazioni, di eventuali conguagli fra le spese accertate e le somme assegnate per gli anni 1978 e 1979.

Art. 6.

Abrogazione disposizioni legge regionale n. 49 *del* 1980

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28 e 29 della legge regionale 4 settembre 1980, n. 49, sono abrogati.

Art. 7.

Progetto di promozione dei comparti vitivinicolo, ortofrutticolo, lattiero-caseario

Per l'attuazione del progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero-caseario, previsto dal programma di intervento per gli anni 1976-78 sono autorizzate, nell'anno 1980 e nel rispetto delle determinazioni stabilite dal progetto medesimo, le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:

Comparto vitivinicolo:

L. 1.000.000.000 per il completamento ed il potenziamento della distilleria sociale DI.CO.VI.SA.;

L. 1.000.000.000 per il finanziamento, nelle zone di influenza delle cantine sociali di Badesi, Tempio, Bosa, Flussio, Villasalto, Mamoiada, Bonarcado e Ardauli, di vigneti promozionali tendenti ad incrementare la produzione vitivinicola;

L. 300.000.000 per l'organizzazione dei consorzi regionali;

L. 500.000.000 per l'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione.

Comparto ortofrutticolo:

L. 675.000.000 per il finanziamento di opere di trasformazione fondiaria ed agraria, mediante la concessione di contributi nella misura prevista dall'art. 19 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Comparto lattiero-caseario:

L. 100.000.000 per l'attività di ricerca e di sperimentazione.

Per l'integrazione del progetto di cui al primo comma è autorizzato:

a) l'impiego dei residui di stanziamento, disponibili nel cap. 06234 del bilancio per l'anno finanziario 1980, per la concessione di contributi diretti al completamento ed all'ammodernamento delle centrali ortofrutticole;

b) l'impiego dei residui di stanziamento, disponibili nel cap. 0638 del bilancio per l'anno finanziario 1980, e pari a L. 825.000.000, per i seguenti interventi:

L. 80.000.000 per il risanamento delle situazioni debitorie derivanti dalla realizzazione delle cantine sociali, a favore delle cooperative individuate nel comparto vitivinicolo;

L. 575.000.000 per il risanamento delle passività contratte dalle centrali ortofrutticole e dalle altre società indicate nel comparto ortofrutticolo;

L. 170.000.000 per il risanamento delle situazioni debitorie derivanti dalla realizzazione dei caseifici sociali, a favore delle cooperative individuate nel comparto lattiero-caseario.

La denominazione del capitolo 06238 è così modificata:

« Tit. 1, sez. 6, cat. 05, sett. 10 - Oneri relativi al risanamento delle passività contratte dagli organismi cooperativi e consortili previsti dal progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero-caseario (art. 7, lett. *e*), legge 2 maggio 1976, n. 183); (art. 12 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, e art. 3 della presente legge) ».

Art. 8.

Fondo tutela livelli occupativi

L'integrazione del fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, per l'anno finanziario 1980 è determinata in L. 15.000.000.000.

Art. 9.

Consorzi zone industriali

Il fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 18 novembre 1968, n. 47, è incrementato, per l'anno 1980, di L. 500.000.000.

Art. 10.

Piano zone interne
Ufficio commercializzazione

La somma di L. 500.000.000 iscritta al cap. 06285 del bilancio regionale 1980 è destinata ad incrementare lo stanziamento del titolo di spesa P-1.06 del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e sarà utilizzata per le attività previste dal paragrafo 6.5 del piano medesimo.

Art. 11.

Trattamento di quiescenza del personale dell'ETFAS

Ai fini del trattamento di quiescenza il personale dello ETFAS è iscritto obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, a decorrere dal 22 luglio 1979.

Art. 12.

Contributi istituti professionali di Stato

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nello anno 1980, un contributo complessivo di lire 300 milioni agli istituti professionali di Stato funzionanti in Sardegna, al fine di sanare le passività pregresse non altrimenti finanziabili e al fine del riattamento delle strutture necessarie al funzionamento di tali istituti, sulla base di un apposito programma formulato dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 13.

Consulta femminile regionale

Il contributo da concedere alla consulta femminile regionale, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1979, n. 53, è elevato, per l'anno 1980, a L. 30.000.000.

Art. 14.

Studi, pubblicazioni e problemi sull'autonomia speciale

Per il completamento del programma di interventi previsti dalla legge regionale 31 agosto 1978, n. 56, è autorizzata, in conto del cap. 01024 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 62.000.000.

Art. 15.

Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi

In deroga a quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, gli interventi previsti per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi della Isola sono realizzati, anche per l'anno 1980, con le modalità di cui all'art. 4 della stessa legge.

Art. 16.

Comitati faunistici

Nell'anno 1980 le spese per il funzionamento del comitato regionale faunistico sono autorizzate dall'assessore della difesa dell'ambiente su conforme deliberazione del comitato stesso.

Per lo stesso anno l'assessore della difesa dell'ambiente è autorizzato a disporre, per il funzionamento dei comitati comunali e comprensoriali faunistici, aperture di credito a favore dei presidenti degli organismi comprensoriali; sulle stesse aperture di credito, che gravano sullo stanziamento disposto per il funzionamento del comitato regionale faunistico, i funzionari delegati possono emettere ordinativi di pagamento su conforme deliberazione dei comitati comprensoriali faunistici, costituiti ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32.

Art. 17.

Fondo regionale di garanzia fidejussoria per interventi di forestazione

I mutui, i prestiti, le anticipazioni concessi dagli istituti di credito a favore di comunità montane, comuni o altri enti e aziende pubbliche per la realizzazione di interventi di forestazione contemplati da leggi regionali, statali o comunitarie sono assistiti dalla garanzia fidejussoria regionale.

A tal fine è costituito, presso un istituto abilitato all'esercizio del credito agrario il « fondo di garanzia fidejussoria per gli interventi di forestazione degli enti pubblici », avente una dotazione iniziale di L. 400.000.000.

L'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale è autorizzato a stipulare col predetto istituto apposita convenzione per regolare le modalità di gestione del fondo.

Art. 18.

Assegnazione di fondi agli organismi comprensoriali e alle comunità montane

Le somme iscritte nello stato di previsione della spesa dello assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per il 1980 e dei bilanci successivi per il funzionamento degli organismi comprensoriali e delle comunità montane sono trasferite agli organismi i comunità medesime con mandati diretti.

I finanziamenti assegnati dallo Stato alla Regione per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane, di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni, sono parimenti trasferiti alle comunità medesime con mandati diretti, sulla base della ripartizione di cui all'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, anche nelle more dell'approntamento dei piani suindicati.

I finanziamenti previsti da norme regionali in favore degli organismi comprensoriali e delle comunità montane, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, sono posti a disposizione degli organismi e delle comunità medesimi:

a) mediante mandati diretti, ove attengano a funzioni loro attribuite o trasferite;

b) con le modalità stabilite dall'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ove attengano a funzioni delegate.

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'occupazione giovanile.

Art. 19.

Contributi per gli uffici tecnici comunali

I contributi di cui alla legge regionale 12 luglio 1968, n. 34, possono essere concessi, in deroga a quanto disposto dalla legge stessa, anche:

a) per spese relative ad anni finanziari anteriori a quello cui viene imputato il contributo nel bilancio della Regione;

b) per spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate in eccedenza all'importo delle relative concessioni od in mancanza di queste ultime.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai provvedimenti emanati e registrati nelle scritture della ragioneria regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge, ancora ineseguiti a tale data.

Nell'anno 1981 è consentita esclusivamente la concessione di contributi relativi a spese sostenute dai comuni e dai consorzi di comuni nell'anno 1980.

La legge regionale 12 luglio 1968, n. 34, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 1982.

Art. 20.

A.R.S.T. - Contributi per l'acquisto di autobus

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.), in aggiunta alle somme previste dalla legge regionale 28 dicembre 1977, n. 52, la somma di L. 1.552.000.000 quale contributo nella spesa sostenuta nell'anno 1979 per l'acquisto di autoveicoli destinati al trasporto pubblico di persone.

Il contributo complessivo non può superare comunque l'ammontare della spesa risultante dagli atti di compravendita.

Alla copertura della spesa si provvede con la somma assegnata alla Regione ai sensi del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384.

Art. 21.

Piano autobus ex art. 17, decreto-legge 13 agosto 1975, n. 1377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493

Nell'art. 6, primo comma, della legge regionale 28 dicembre 1977, n. 52, l'espressione « Per gli anni 1978 e 1979 », è sostituita con la seguente: « Per gli anni successivi al 1977 ».

Art. 22.

Bilanci degli enti regionali

Nelle more dell'approvazione della legge concernente la disciplina del bilancio e della contabilità della Regione, le disposizioni della legge regionale 1° agosto 1966, n. 5, relative all'approvazione dei bilanci preventivi, delle relative variazioni e dei bilanci consuntivi degli enti regionali, sono da intendere nel senso che il consiglio regionale approva gli atti citati con propria deliberazione non legislativa.

Art. 23.

Consorzio regionale sanitario

Lo stanziamento di L. 460.000.000, disponibile sul capitolo 12161 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato allo igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980, è erogato al consorzio regionale sanitario, quanto a lire 130.000.000, per la regolazione di passività pregresse e, quanto a L. 330.000.000, per somme non più dovute dallo Stato a seguito del trasferimento di competenza in materia di igiene e sanità pubbliche.

Art. 24.

Acquedotto costa sud-occidentale

Lo stanziamento di L. 540.000.000, iscritto con l'art. 2 della legge regionale 4 settembre 1980, n. 49, al cap. 08027, è destinato al completamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto sulla costa sud-occidentale della Sardegna (primo lotto).

Lo stesso stanziamento è trasferito alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, in un'unica soluzione, per essere erogato con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 del V programma esecutivo.

Art. 25.

Programma straordinario opere pubbliche

Lo stanziamento di L. 1.657.000.000 iscritto al cap. 08052 con l'art. 2 della legge regionale 4 settembre 1980, n. 49, è destinato al finanziamento del programma straordinario di opere pubbliche approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 48-113 del 20 dicembre 1979, su conformi pareri resi dal comitato regionale per la programmazione e dalla commissione lavori pubblici del consiglio regionale nelle rispettive date del 9 agosto e 21 novembre 1979.

Art. 26.

Fondo revisione prezzi e perizie supplettive opere pubbliche

Lo stanziamento iscritto al cap. 03028 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio regionale per l'anno 1980 è destinato, oltre che al finanziamento delle spese conseguenti alla revisione prezzi contrattuali per l'esecuzione di opere di competenza dell'assessorato dei lavori pubblici, anche al finanziamento di lavori inclusi in perizie supplettive strettamente indispensabili ai fini dell'esecuzione delle opere inserite nei programmi di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588 (cap. 08026), al capo II della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9 (cap. 08048) ed al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (cap. 08016).

I trasferimenti di volta in volta occorrenti sono disposti con le modalità previste dall'art. 3 della presente legge.

Art. 27.

Fondo regionale sviluppo zootecnia

E' autorizzata la costituzione, presso il Banco di Sardegna di un « Fondo regionale per lo sviluppo della zootecnia », per la concessione dei prestiti di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777 e successive modificazioni e integrazioni.

La gestione e l'utilizzazione delle disponibilità del Fondo sono regolamentate da apposita convenzione.

La dotazione del Fondo è stabilita in L. 3.900.000.000.

Art. 28.

Copertura finanziaria

Alle nuove o maggiori spese previste dai precedenti articoli, gravanti esclusivamente sul bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980, si fa fronte, per gli importi rispettivamente indicati dalle norme stesse, con le disponibilità conseguenti alle variazioni di bilancio disposte in conto dei competenti capitoli di spesa dalla legge regionale 4 settembre 1980, n. 49, e che con la presente legge si confermano, o con le disponibilità esistenti cui la medesima fa riferimento.

Art. 29.

Efficacia norme della presente legge

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 hanno effetto dal 1° gennaio 1980; quelle di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 hanno effetto dal 23 settembre 1980.

Art. 30.

Termine assunzione impegni

Sugli stanziamenti concernenti l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

Art. 31.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 gennaio 1981

RAIS

(1271)

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1981, n. 5.
Interventi per l'agricoltura e la forestazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A valere sui fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono autorizzate le seguenti spese per gli investimenti appresso indicati:

L. 50.000.000: per la concessione di un contributo al consorzio regionale dei vini D.O.C. della Sardegna per le attività istituzionali;

L. 528.000.000: per la concessione di contributi per l'impianto di peschi, susini e peri a varietà precoce, per la trasformazione industriale, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni;

L. 187.000.000: per la concessione di contributi per la costruzione di acquedotti rurali, in applicazione dell'art. 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

L. 500.000.000: per l'elettrificazione agricola, in applicazione dell'art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

L. 1.400.000.000: per la concessione di contributi per la costruzione ed il riattamento delle strade vicinali ed interpoderali, in applicazione dell'art. 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

L. 1.620.000.000: per l'acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell'art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

L. 2.000.000.000: per la concessione di premi per il miglioramento del patrimonio zootecnico, in applicazione dell'art. 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

L. 500.000.000: per la concessione di contributi per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli destinati all'ortofrutticoltura ed alla maiscoltura, in applicazione della legge regionale 2 agosto 1951, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 6 della presente legge;

L. 1.489.000.000: per la concessione a favore di cooperative agricole e loro consorzi, nonché ad associazioni di produttori, di contributi, fino all'80 per cento della spesa ammessa, per l'acquisto di mezzi ed attrezzature destinati al trasporto di prodotti agricoli e zootecnici. Per la concessione dei presenti contributi si applicano le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47;

L. 5.438.000.000: per l'esecuzione di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica in applicazione dell'art. 20 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38;

L. 2.100.000.000: per l'incremento del Piano di intervento delle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con la legge regionale 1° dicembre 1973, n. 39, perché venga utilizzato per le attività previste dal titolo di spesa P-1.01.

L'art. 16 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 6, è soppresso.

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 21314. — Quota assegnata alla Regione per l'attuazione degli interventi pubblici nei settori della piscicoltura e della forestazione (articoli 8, 10 e 17, legge 27 dicembre 1977, n. 984) L. 1.099.000.000

In aumento:

Cap. 21326. — Saldo di accertamenti della quota assegnata alla Regione per l'attuazione degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e dell'utilizzazione dei terreni collinari e montani (legge 27 dicembre 1977, n. 984) . . . . L. 18.927.000.000

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

05. — STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

In diminuzione:

Cap. 05025. — Spese per l'esecuzione di interventi di forestazione (art. 10, legge 27 dicembre 1977, n. 984) . . . . L. 1.099.000.000

06. — STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

In diminuzione:

Cap 06150. — Spese per promuovere l'incremento e il miglioramento della produzione zootecnica, non consistenti nell'acquisizione di beni e nell'esecuzione di opere di natura immobiliare (leggi 6 luglio 1912, n. 832, 29 luglio 1929, n. 1366, e 27 novembre 1956, n. 1367) . . . L. 185.000.000

In aumento:

Cap. 06011. — Spese per il funzionamento dei centri di assistenza tecnica in agricoltura, finanziate a termini dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (legge regionale 15 marzo 1976, n. 14, e legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 17, legge regionale 10 marzo 1979, n. 38) L. 2.800.000.000

Cap. 06021 - (Nuova istituzione) Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 10 (ogg. om. 06.01). — Contributo per le attività del Consorzio regionale dei vini D.O.C. della Sardegna (articoli 14 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della presente legge) . . . . . . » 50.000.000

Cap. 06052 - (Nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 10 (ogg. om. 06.02). — Contributi per l'impianto di peschi, susini e peri a varietà precoce, da industria (articoli 9 e 17, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della presente legge) . . . . . . » 528.000.000

Cap. 06086. — Contributi per la costruzione di acquedotti rurali (articoli 15 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della presente legge) . . . . » 187.000.000

Cap 06087. — Contributi per l'elettrificazione agricola (articoli 15 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della presente legge) . . . . » 500.000.000

Cap. 06088 - (Nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 10 (ogg. om. 06.04). — Contributi per la costruzione ed il riattamento delle strade vicinali ed interpoderali (articoli 15 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della presente legge) . . . . » 1.400.000.000

Cap. 06163. — Contributi per l'acquisto di bestiame per il miglioramento e il risanamento del patrimonio zootecnico (art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 984) . . . . » 1.620.000.000

Cap 06167. — Premi per il miglioramento del patrimonio zootecnico (articoli 8 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della presente **legge)** . . . . L. 2.000.000.000

Cap 06182 - (Nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 Cat. 12 - Sett. 10 (ogg. om. 06.08). — Contributi per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli per l'ortofrutticoltura e la maiscoltura (articoli 8, 9 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e articoli 1 e 6 della presente legge) » 500.000.000

Cap. 06222 - (Nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 10 (ogg. om. 06.09). — Contributi a favore di cooperative agricole e loro consorzi, nonché ad associazioni di produttori, per l'acquisto di mezzi ed attrezzature per il trasporto di prodotti agricoli e zootecnici (legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della presente legge) . » 1.489.000.000

Cap. 06245. — Spese per la manutenzione e l'esercizio di lotti di opere di bonifica di cui non sia stato dichiarato il compimento e di canali di bonifica dei quali sia stato dichiarato il compimento (articoli 17, commi I e II, regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, legge 27 dicembre 1977, n. 984) . . » 500.000.000

Cap. 06249. — Spese per l'esecuzione di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica, ivi comprese le connesse opere pubbliche di bonifica (art. 22, legge 2 giugno 1961, n. 454, e articoli 11 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n 984, art 20 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, e art. 1 della presente legge) » 5.438.000.000

Cap. 06285. — Somme da versarsi al Fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge 30 ottobre 1969, n. 811, a titolo di concorso della Regione (art. 20 della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25) . . . . » 2.100.000.000

Art. 3.

A valere sui fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403, è autorizzata la spesa di L. 1.165.000.000 per le attività del fondo di commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici previsto dal paragrafo 6.5 del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39; a tale fine il titolo di spesa P-1.06 dello stesso Piano è incrementato di un pari importo.

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

03. — STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione:

Cap 03047. — Fondo da ripartire per gli interventi previsti a favore dell'agricoltura dall'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403 . . L. 1.165.000.000

06. — STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

In aumento:

Cap. 06285. — Somme da versarsi al fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge 30 ottobre 1969, n. 811, a titolo di concorso della Regione (art. 20, legge regionale 20 settembre 1971, n. 25) . . . . . L. 1.165.000.000

Art. 4.

Una quota, pari a L. 2.000.000.000, degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, è destinata ad incrementare il titolo di spesa P-1.06 dello stesso piano e sarà utilizzata per la concessione dei contributi previsti dal paragrafo 6.6 le cui provvidenze sono estese alle attività promozionali a favore di tutti i prodotti agricoli.

Art. 5.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare nell'anno 1980, con proprie disponibilità ed in conto dell'assegnazione statale spettante alla Regione per lo stesso anno ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, la spesa di lire 5.000.000.000 per la concessione all'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna, di un contributo di funzionamento di pari importo, in aggiunta a quello previsto nel capitolo 06280 del bilancio della Regione per l'anno 1980.

La somma anticipata sarà recuperata nel corso dell'anno 1980 o in quello successivo e sarà destinata al finanziamento dei seguenti interventi:

lavori di sistemazione idraulico-forestale (cap. 05017) . . . . L. 3.000.000.000

credito alberghiero e turistico (cap. 07017) » 2.000.000.000

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

03. — STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione:

Cap. 03016. — Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative . . . . L. 5.000.000.000

mediante utilizzazione, per un pari importo, della riserva indicata alla lettera *o*) - Enti regionali - di cui all'elenco n. 4 allegato al bilancio regionale per l'anno 1980.

06. — STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

In aumento:

Cap. 06282 (Nuova istituzione) Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 10. — Anticipazione all'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna, di somme dovute dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259 . . . . L. 5.000.000.000

Art. 6.

Per l'assunzione degli impegni e l'ordinazione dei pagamenti concernenti la concessione dei contributi per l'acquisto di macchine agricole, di cui all'art. 15 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, modificato dall'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, l'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale può autorizzare nei limiti delle disponibilità esistenti sui relativi capitoli del proprio stato di previsione del bilancio per l'anno 1980 e dei bilanci per gli anni successivi - competenza e residui - aperture di credito a favore dei funzionari preposti agli ispettorati provinciali dell'agricoltura esclusivamente utilizzabili mediante l'emissione di ordinativi intestati ai beneficiari.

Ciascuna apertura di credito non può superare il limite di L. 200.000.000.

Art. 7.

La misura del contributo che l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere per la manutenzione delle strade di trasformazione fondiaria e vicinali di cui all'art. 2 della legge regionale 29 novembre 1961, n. 14, è elevata fino all'80 per cento della spesa.

Tra le opere di manutenzione, di cui al comma precedente, possono comprendersi i lavori derivanti dalla depolverizzazione del piano viabile e dalla costruzione e ricostruzione di tombini stradali per lo scarico delle acque.

Art. 8.

L'amministrazione regionale previa domanda degli interessati, è autorizzata ad erogare anticipazioni sul contributo in conto capitale concesso per la realizzazione di strutture cooperative o per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

La misura dell'anticipazione è pari al 50 per cento del contributo per le cooperative agricole e gli enti pubblici e di un terzo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale.

La provvidenza di cui sopra potrà anche applicarsi alle cooperative e agli imprenditori già titolari di provvedimenti contributivi.

Art. 9.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

Alle spese di cui ai capitoli 06021 e 06245 si applicano, per l'anno finanziario 1980, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e comunque non oltre il secondo esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire i terreni a destinazione non agricola di proprietà della Società bonifiche sarde S.p.a., per una spesa non superiore a lire 5.115.000.000 di cui L. 2.925.000.000 a carico del bilancio regionale per l'anno 1980 e L. 2.190.000.000 a carico di quello per l'anno 1981.

Le acquisizioni sono condizionate alla destinazione del netto ricavo, da parte della Società bonifiche sarde, all'estinzione delle passività pregresse sino alla concorrenza di L. 2.400.000.000 e, per la differenza, alla ricapitalizzazione della società.

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

03. — STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione:

Cap. 03016. — Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative . . . . L. 740.000.000

mediante utilizzazione delle seguenti riserve indicate all'elenco n. 4 allegato al bilancio:

lettera *a*)	L.	50.000.000
lettera *b*)	»	100.000.000
lettera *d*)	»	100.000.000
lettera *f*)	»	50.000.000
lettera *g*)	»	100.000.000
lettera *i*)	»	90.000.000
lettera *l*)	»	100.000.000
lettera *m*)	»	100.000.000
lettera *p*)	»	50.000.000

Cap. 03017. — Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative . . . . L. 1.450.000.000

mediante utilizzazione delle seguenti riserve indicate all'elenco n. 5 allegato al bilancio:

lettera *g*)	L.	300.000.000
lettera *h*)	»	50.000.000
lettera *i*)	»	50.000.000
lettera *l*)	»	1.000.000.000
lettera *n*)	»	50.000.000

Cap. 03024. — Fondo da ripartire per compensi afferenti alla revisione dei prezzi contrattuali alle imprese esecutrici di opere immobiliari a carico della Regione, dovuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato con la legge 9 maggio 1950, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni, e a norma della legge 21 giugno 1964, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, nonché per maggiori compensi dovuti alle imprese medesime per effetto della definizione di riserve da loro formulate nei competenti atti contabili . . . . . . L. 735.000.000

04 — STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

In aumento:

Cap. 04112 - (Nuova istituzione - Tit. 2 - Sez. 1 - Cat. 10 - Sett. 01). — Spesa per l'acquisizione dei terreni a destinazione non agricola di proprietà della società bonifiche sarde S.p.a. L. 2.925.000.000

Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano su detto cap. 04112 dei bilanci di previsione della Regione per gli anni finanziari 1980 e 1981.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 3 febbraio 1981

RAIS

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1981, n. 6.

Variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni indicate, rispettivamente, nelle annesse tabelle *A* e *B*.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 3 febbraio 1981

RAIS

(*Omissis*).

(1289)

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1981, n. 7.

Proroga della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, limitatamente alle esigenze operative degli interventi per l'anno 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 12 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Limitatamente alle esigenze operative della campagna di interventi per l'anno 1981 sono ulteriormente prorogati gli effetti della legge 28 novembre 1957, n. 25, per quanto concerne le procedure, le strutture ed i mezzi, dalla data del 1° gennaio 1981 fino alla data del 31 dicembre 1981 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 5 febbraio 1981

RAIS

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1981, n. **8.**

Disposizioni transitorie per l'applicazione della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, recante norme sull'ordinamento della formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **8** *del* 12 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per l'anno formativo 1980-81, gli obiettivi generali della formazione professionale contenuti nei piani pluriennali previsti dall'art. 11 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, sono fissati da una nota di specificazione entro il 31 gennaio 1981, che stabilisce i bisogni formativi connessi con gli indirizzi e le direttive per l'elaborazione del programma di sviluppo economico e sociale 1980-82, approvati il 6 febbraio 1980 dal consiglio regionale, secondo le procedure contenute nella legge regionale 1° agosto 1975, n. 33.

Per l'anno formativo di cui al comma precedente, le procedure previste dalla citata legge regionale n. 47, operano senza il rispetto dei termini per esse previsti.

Fino all'approvazione del piano annuale di formazione professionale 1980-81, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con gli enti e gli organismi di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, convenzioni per l'affidamento in gestione a decorrere dalla data di effettivo inizio:

a) delle attività formative di prosecuzione dei cicli già approvati negli anni precedenti;

b) delle attività finalizzate incluse in progetti presentati al Fondo sociale europeo sempreché già ammesse al contributo comunitario con apposita decisione.

Per il finanziamento delle attività di cui al punto *a*) del comma precedente, vengono applicati i parametri in vigore per l'anno formativo 1979-80, salvo conguaglio ad avvenuta approvazione di parametri relativi all'anno 1980-81.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 5 febbraio 1981

RAIS

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1981, n. **9.**

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1971 e del rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso esercizio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **8** *del* 12 *febbraio* 1981)

(*Omissis*).

(1290)

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1981, n. **10.**

Estensione al personale dipendente dall'amministrazione regionale del trattamento economico per l'aggiunta di famiglia previsto per gli impiegati dello Stato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 2 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale dipendente dall'Amministrazione regionale sono stabilite, a far tempo dal 1° luglio 1980, negli stessi importi previsti per gli impiegati dello Stato.

Restano ferme le altre disposizioni, statali e regionali, che regolano l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia al personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del primo comma dell'art. 1, valutati complessivamente in lire 270.000.000 per l'anno 1980 ed in lire 720.000.000 per gli anni successivi, fanno carico alle disponibilità dei capitoli dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1981 e per gli anni successivi corrispondenti ai capitoli 02016, 02023, 02034 dello stesso stato di previsione del bilancio per l'anno 1980.

Al predetto onere si fa fronte con il maggior gettito dell'imposta di bollo derivante dal suo naturale incremento.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 28 febbraio 1981

RAIS

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1981, n. **11.**

Provvedimenti provvisori per la proroga dei contratti stipulati con i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 2 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che venga disciplinata, con legge regionale, a norma dell'art. 26-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'istituzione di una graduatoria unica regionale per l'ammissione dei giovani assunti ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, e in servizio, anche presso enti diversi dalla Regione, alla data del 30 novembre 1980, i contratti stipulati per l'esecuzione di progetti specifici compresi nel programma regionale di cui al citato art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, aventi termine il 31 dicembre 1980 o entro il 30 aprile 1981 sono prorogati sino a quest'ultima data, con decorrenza dal 1° gennaio 1981.

Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti ad attività di formazione e ad attività lavorative integrative dei progetti di cui al primo comma secondo le qualifiche professionali in base alle quali è avvenuta l'assunzione.

E' comunque garantito a ciascun giovane il diritto alla formazione professionale previsto dal contratto di formazione lavoro.

Art. 2.

Gli oneri conseguiti all'applicazione dell'articolo precedente, valutati in L. 5.580.000.000 fanno carico al bilancio della Regione per l'anno 1981.

Tale spesa avrà carattere di anticipazione in relazione ad eventuali assegnazioni statali spettanti alla Regione a norma dell'art 26-*octies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, o di altri futuri provvedimenti statali.

Le modalità del recupero saranno disposte con successiva legge regionale.

Art. 3.

Nei capitoli di spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981, corrispondenti ai sottoelencati capitoli del bilancio per l'anno 1980, saranno iscritti gli stanziamenti rispettivamente appresso indicati:

Cap. 01050 (« Presidenza »)	L. 405.000.000
Cap. 03060 (« Programmazione ») . .	» 125.000.000
Cap. 04185 (« Enti locali ») . . .	» 310.000.000
Cap. 05120 (« Difesa ambiente »)	» 650.000.000
Cap. 06330 (« Agricoltura »)	» 400.000.000
Cap. 07060 (« Turismo ») . .	» 1.410.000.000
Cap. 08250 (« Lavori pubblici ») . . .	» 130.000.000
Cap. 10001 (« Lavoro »)	» 100.000.000
Cap. 10135 (« Lavoro ») . .	» 680.000.000
Cap. 11140 (« Pubblica istruzione ») .	» 720.000.000
Cap. 12230 (« Sanità ») . .	» 650.000.000

Nel corso dell'esercizio provvisorio dello stesso bilancio per l'anno finanziario 1981 la giunta regionale potrà disporre, in conto dei suindicati stanziamenti, impegni di spesa sino alla concorrenza del 75 per cento.

Art. 4.

Agli oneri indicati nel precedente art. 2 si fa fronte nel 1981 con l'aumento del gettito dell'imposta di registro e di quella sul consumo dei tabacchi derivante dal loro naturale incremento.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 28 febbraio 1981

RAIS

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1981, n. 12.

Rifinanziamento del fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 2 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Rifinanziamento del « Fondo » di solidarietà

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui, fino ad un massimo di L. 30.000.000.000 per far fronte alle esigenze operative della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il fondo di solidarietà regionale a favore delle aziende o cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali attività atmosferiche.

Art. 2.

I mutui di cui all'art. 1 saranno ammortizzati in non meno di dieci annualità e ad un tasso annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della stipulazione del contratto di mutuo. In deroga al massimale di cui all'art. 1, l'importo complessivo dei mutui da contrarre può essere aumentato, ove ne sussista la necessità, in corrispondenza di eventuali tassi di interesse inferiori a quello predetto.

Fermo restando l'ammontare massimo delle rate di ammortamento risultante dal tasso e dal tempo indicati, l'amministrazione regionle, su conforme parere della competente commissione consiliare, può tuttavia pattuire tassi di interesse superiori, riducendo, corrispondentemente, l'importo complessivo dei mutui da contrarre.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata all'erogazione delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui al precedente art. 1, garanzie fidejussorie ai tesorieri dell'amministrazione regionale o ad altri enti pubblici o istituti di credito.

Art. 5.

Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al precedente art. 1, trovano capienza nelle quote delle imposte di registro e di bollo devolute alla Regione.

Art. 6.

Nel capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1981 corrispondente al capitolo 41613 dello stesso stato di previsione del bilancio per l'anno 1980, sarà iscritto lo stanziamento di L. 30.000.000.000.

Art. 7.

Nel capitolo dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno 1981 corrispondente al cap. 04126 dello stesso stato di previsione del bilancio per l'anno 1980, sarà iscritto l'ulteriore stanziamento di L. 800.000.000.

Art. 8.

Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui trattasi, sono imputate ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione a decorrere dall'anno 1982, e comunque dall'anno successivo a quello di effettiva acquisizione delle somme mutuate.

Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui alla presente legge, delle spese per il loro ottenimento, nonchè delle annualità dei diritti di commissione per la concessione delle corrispondenti fidejussioni, quantificate in L. 800.000.000 per il 1981 e in L. 6.700.000.000 per il 1982 e anni successivi, si farà fronte con l'aumento del gettito dell'imposta di fabbricazione e di quella sul consumo dei tabacchi derivanti dal loro naturale incremento.

Prestiti di esercizio

Art. 9.

Per la concessione dei prestiti di esercizio previsti dall'articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, è stabilito il limite d'impegno di L. 3.000.000.000. Conseguentemente sono determinate nello stesso importo di L. 3.000.000.000 le annualità da iscrivere sul capitolo dei bilanci della Regione per anni dal 1981 al 1985 corrispondente al cap. 06121 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio per l'anno 1980. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con l'aumento del gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi derivante dal suo naturale incremento.

Anticipazioni di provvidenze statali

Art. 10.

Al fine di favorire una sollecita ripresa economica delle aziende e delle cooperative danneggiate, l'Amministrazione regionale è autorizzata — nei limiti delle disponibilità esistenti per l'attuazione della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni — ad anticipare le provvidenze statali di cui agli articoli 3, 4, 5 secondo comma, e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Sulle assegnazioni di fondi relativi agli interventi previsti dalle norme statali indicate al precedente comma, la Regione

effettua il recupero degli importi anticipati iscrivendo, totalmente o parzialmente, le somme assegnate sui capitoli di spesa relativi alla citata legge regionale 10 giugno 1974, n. 12.

Resta a carico delle disponibilità relative alla citata legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, l'onere conseguente alle eventuali minori assegnazioni disposte dallo Stato, rispetto alle spese anticipate dalla Regione.

Il reintegro degli stanziamenti regionali potrà essere effettuato anche per le somme spese dall'amministrazione regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, per far fronte alle conseguenze prodotte da eventi dannosi declarati nei decreti ministeriali di cui all'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e per le medesime finalità in essi contemplate.

Pagamento del concorso sugli interessi

Art. 11.

La liquidazione del concorso nel pagamento degli interessi, sia nel caso dei prestiti di soccorso che in tutti gli altri casi di prestiti poliennali, potrà essere effettuata dall'amministrazione regionale, quando vi siano le necessarie disponibilità anche mediante l'attuazione delle rate del concorso stesso.

Il tasso di attuazione non dovrà essere inferiore a quello del concorso regionale.

Art. 12.

Le aziende di cui all'art. 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, godono della priorità nella concessione delle provvidenze contributive o creditizie previste dalla vigente legislazione statale o regionale.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 28 febbraio 1981

RAIS

(1610)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 *dicembre 1980, n.* **77.**

Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 20 giugno 1977, n. 33, 12 giugno 1978, n. 32.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 17 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura del rimborso spese di cui all'art. 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10, modificato dall'art. 2 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 33, è fissata nella seguente misura mensile a far tempo dal 1° ottobre 1980:

L. 250.000 per i consiglieri regionali che abitano nel comune di Torino;

L. 325.000 per i consiglieri regionali che abitano in comuni la cui distanza da Torino non superi i 25 chilometri;

L. 400.000 per i consiglieri regionali che abitano in comuni la cui distanza da Torino è compresa tra i 25 e i 50 chilometri;

L. 475.000 per i consiglieri regionali che abitano in comuni la cui distanza da Torino è compresa tra i 50 e i 75 chilometri;

L. 550.000 per i consiglieri regionali che abitano in comuni la cui distanza da Torino è compresa tra i 75 e i 100 chilometri;

L. 625.000 per i consiglieri regionali che abitano in comuni la cui distanza da Torino è compresa tra i 100 e i 125 chilometri;

L. 700.000 per i consiglieri regionali che abitano in comuni la cui distanza da Torino supera i 125 chilometri.

Art. 2.

Il contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, modificato dall'art. 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 33, è fissato in L. 1.000.000 a far tempo dal 1° ottobre 1980. Dalla stessa data il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo è fissato in lire 300.000.

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Ogni gruppo provvede autonomamente in base ad apposito regolamento interno ed a cura dei propri organi direttivi alle spese inerenti il proprio funzionamento.

A tal fine ciascun gruppo consiliare individua le iniziative da porre in essere, e con propri atti interni provvede alla gestione del fondo costituito con i contributi di cui all'art. 3.

In particolare sono a carico di detto fondo:

le spese postali, di cancelleria e telefoniche;

le spese per l'acquisto di libri e riviste;

le spese per l'attività svolta dai gruppi funzionalmente collegate ai lavori del consiglio e alle iniziative dei gruppi stessi;

le spese di stampa effettivamente sostenute per l'attività dei gruppi;

le spese per eventuali consulenze qualificate o collaborazioni professionali di esperti necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei gruppi.

Entro il 31 gennaio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari presentano all'ufficio di presidenza del consiglio regionale una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente articolata per categorie e per voci. L'ufficio di presidenza allega tali notizie alla rendicontazione prevista dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.

La disposizione di cui al comma precedente si applica a far tempo dal 1° gennaio 1981.

Il mancato adempimento di tale prescrizione comporta la sospensione della corresponsione dei contributi di cui alla presente legge ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 32, è sostituito dal seguente:

« Il fondo è amministrato dall'ufficio di presidenza del consiglio integrato da un rappresentante per ogni gruppo consiliare non rappresentato nel predetto ufficio ed è alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso e da eventuali elargizioni ».

Art. 5.

La tabella riportata al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 32, è sostituita dalla seguente:

Anni di contribuzione versati	Percentuale sull'indennità mensile lorda
5	25%
6	30%
7	35%
8	40%
9	45%
10	50%
11	53%
12	56%
13	59%
14	62%
15	65%
16	68%
17	71%
18	74%
19	77%
20 (ed oltre)	80%

La frazione di anno di effettivo esercizio in carica non inferiore ai sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non è considerata.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 20 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 32, è sostituito dai seguenti:

« L'ammontare del premio di solidarietà dovuto ai consiglieri regionali è fissato nella seguente misura:

l'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda percepita in carica dal consigliere cessato moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato fino ad un massimo di dieci anni;

per gli anni successivi al decimo, la misura è fissata nel 50 per cento dell'indennità di cui sopra.

Per gli effetti di cui al comma precedente, la frazione di anno di effettivo esercizio in carica, non inferiore ai sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non è considerata ».

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le disponibilità esistenti ai capitoli 10 e 50 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 9 dicembre 1980

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1980, n. **78.**

Modificazioni alla legge regionale approvata dal consiglio regionale il 30 ottobre 1980: « Modificazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 20 giugno 1977, n. 33, 12 giugno 1978, n. 32 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 17 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale approvata dal consiglio regionale il 30 ottobre 1980: « Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 20 giugno 1977, n. 33, 12 giugno 1978, n. 32 » sono apportate le seguenti modifiche:

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Il contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, modificato dall'art. 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 33, è fissato in L. 1.000.000 a far tempo dal 1° ottobre 1980. Dalla stessa data il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo è fissato in L. 250.000 ».

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« La tabella riportata al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 32, è sostituita dalla seguente:

Anni di contribuzione versati	Percentuale sull'indennità mensile lorda
5	25%
6	30%
7	35%
8	40%
9	45%
10	50%
11	53%
12	56%
13	59%
14	62%
15	65%
16	67%
17	69%
18	71%
19	73%
20 (ed oltre)	75%

La frazione di anno di effettivo servizio in carica non inferiore ai sei mesi ed un giorno viene computata come anno intero, quella minore non è considerata ».

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge si provvede con le disponibilità esistenti ai capitoli 10 e 50 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 9 dicembre 1980

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1980, n. **79.**

Primo contributo del Piemonte all'iniziativa di solidarietà nazionale per i terremotati della Campania e Basilicata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 17 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte partecipa all'azione di solidarietà nazionale per i terremotati della Campania e Basilicata stanziando un primo fondo di lire 400 milioni.

La somma così stanziata verrà utilizzata dalla giunta regionale su indicazioni fornite dal comitato regionale di solidarietà per l'acquisto di attrezzature e beni, per il pagamento di prestazioni di lavoro e di impresa, per l'erogazione di contributi a privati o ad enti ed associazioni, nel quadro delle iniziative promosse sia a livello nazionale che a livello locale.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 400 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del cap. 12750 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo del cap. 2390 con la denominazione: « Interventi straordinari a favore delle popolazioni della Basilicata e della Campania colpite da eventi calamitosi » e con lo stanziamento di lire 400 milioni in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 10 dicembre 1980

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1980, n. **80.**

Interpretazione autentica e modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60, recante norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 17 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 11 è così modificato:

« Anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute, la provincia, in attuazione dei piani territoriali provinciali faunistici, a norma dell'art. 6, individua le seguenti zone:

a) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma;

b) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito;

c) zone individuate in campi in cui sono permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma.

La deliberazione contenente la proposta di individuazione delle suddette aree viene trasmessa ai comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio e pubblicizzata mediante affissione di manifesti. I conduttori agricoli interessati possono comunicare alla provincia entro sessanta giorni dalla pubblicazione, la loro opposizione. La provincia, ove sussista il consenso dei conduttori agricoli aventi la disponibilità di almeno l'80 per cento dei fondi costituenti l'area interessata ed essendo valido anche il consenso risultante tacitamente dalla mancata opposizione entro sessanta giorni, delibera l'istituzione delle zone ».

All'art. 11, in fine, è aggiunto il seguente comma:

« Nelle more di adozione dei primi piani territoriali provinciali faunistici e comunque non oltre il 31 dicembre 1983, la giunta provinciale, sentita la consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può istituire zone di tipo *a*), *b*) e *c*) e può autorizzare lo svolgimento di gare dei cani da ferma e da seguito all'interno delle zone di ripopolamento e cattura ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 12 è così modificato:

« Tali aree devono essere preferibilmente individuate nelle fasce perimetrali o limitrofe ai parchi naturali nonché in zone vallive, in zone umide ed in zone ad agricoltura svantaggiata, per estensioni non inferiori a 4.000 ettari e non superiori a 20.000 ettari ».

Il quarto comma dell'art. 12 è così modificato:

« In caso di proposta da parte di associazioni venatorie riconosciute, è richiesto il consenso degli enti locali interessati: e comunque richiesto il consenso dei conduttori agricoli aventi la disponibilità di almeno l'80 per cento dei fondi costituenti l'area interessata, secondo le procedure dell'articolo precedente ».

Art. 3.

Le parole « 1° aprile » inserite nel secondo comma dell'articolo 24, sono modificate con le parole seguenti: « 1° luglio ».

Art. 4.

All'art. 29 le parole « alla destinazione » sono così modificate:

« ad una destinazione di pubblico interesse o sociale ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 36 è così modificato:

« La domanda è proposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui si chiede l'autorizzazione. La domanda deve contenere la rinuncia ad esercitare la caccia nel restante territorio regionale ad eccezione di un solo comparto alpino o della sola zona faunistica di pianura non sottoposta a regime di gestione sociale ».

Art. 6.

La lettera *f*) dell'art. 45 è così modificata:

« *f*) su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione della volpe, del cinghiale e del camoscio, nonché ad eccezione della fauna acquatica nelle zone paludose perenni e lungo gli specchi e i corsi d'acqua perenni il cui specchio sia di larghezza non inferiore a 3 metri, e salvo quanto dispósto dall'art. 22 della presente legge ».

Art. 7.

Le parole « fondi in attualità di coltivazione » inserite nell'art. 47 sub *b*) sono soppresse.

Art. 8.

Sono inserite nell'art. 55 sia alla lettera *d*), in fine, sia alla lettera *e*) dopo le parole « non è consentita la caccia », le seguenti parole: « e per chi ne detiene illegittimamente preparazioni e trofei ».

Art. 9.

L'ultimo comma dell'art. 62 è così modificato:

« Ogni comparto deve comunque avere una estensione non inferiore a 20.000 ettari, fatta eccezione per le province che non dispongono di tale superficie alpina contigua, anche per effetto dell'istituzione di parchi e riserve naturali ».

Art. 10.

Al primo comma dell'art. 63 dopo le parole « fino a un massimo di tre », sono inserite, a capo, le seguenti parole:

« un rappresentante di ciascuna associazione naturalistica e protezionistica riconosciuta ed operante nel territorio interessato, fino a un massimo di tre ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'art. 65 è così modificato:

« La domanda è proposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui si chiede l'autorizzazione. La domanda deve contenere la rinuncia ad esercitare la caccia nel restante territorio regionale ad eccezione di una sola zona di gestione sociale o della sola zona faunistica di pianura non sottoposta a regime di gestione sociale ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'art. 69 è così modificato:

« La caccia agli ungulati è, comunque, consentita purché con fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a mm 6. La caccia al cinghiale è consentita esclusivamente con fucile ad anima liscia, anche a ripetizione e semiautomatico, purché non a munizione spezzata, comunque limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di due colpi ».

Art. 13.

Le parole « limitazioni di cui alla presente legge », inserite nel secondo comma dell'art. 71, non si riferiscono ai limiti stabiliti dall'art. 41 esclusivamente ove trattisi di selvaggina di cui l'atto di concessione della riserva faccia obbligo di immissione.

Art. 14.

La parola « esclusivo », inserita nel primo comma dell'articolo 72 è modificata con la parola seguente: « particolare ».

Art. 15.

I termini di sei mesi di cui all'art. 76 sono prorogati al 31 marzo 1981.

Art. 16.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 10 dicembre 1980

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1980, n. 81.

Modificazioni alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5: « Istituzione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 17 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5, è così integrato: aggiungere, dopo il sesto comma, il seguente comma:

« Alle riunioni del consiglio direttivo partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del presidente della giunta regionale ».

Art. 2.

L'art. 9 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5, è così integrato: aggiungere, dopo il quarto comma, il seguente comma:

« I tagli boschivi effettuati in difformità dalla prescrizione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo ».

Art. 3.

Gli articoli 9 e 13 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5, sono così modificati: ove leggesi art. 7 leggasi art. 8.

Art. 4.

La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 10 dicembre 1980

ENRIETTI

(1532)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810810)